

**Accordo quadro per l'affidamento delle attività inerenti il progetto
"Home Care Premium" 2017 per il Plus del Distretto Ghilarza-Bosa.
CIG 729998495C.**

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di dicembre, tra:

- 1) Anna Maria Rosina Fenu, responsabile del settore servizi alla persona del Comune di Ghilarza (C.F. 00072080955), in nome e per conto del quale dichiara di agire, incaricata della stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
- 2) Maria Paola Bissiri, nata ad Abbasanta il 08.04.1961 ed ivi residente in via Airoidi n°19, che agisce in nome e per conto della società cooperativa A.D.A. - ONLUS - con sede in Ghilarza via Padre Sotgiu n°12 - Codice Fiscale/ Partita I.V.A. 00479460958 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Oristano - n°OR104117,

PREMESSO CHE

- con determinazione del Settore Servizi alla persona – Ufficio di PLUS n°86/737 del 12.12.2017 e n°94/783 del 22.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli articoli 54 e 95 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento per l'affidamento dei servizi relativi al progetto Home Care Premium;
- negli atti di gara, approvati con le determinazioni sopra indicate, è espressamente previsto che l'accordo quadro sarà aggiudicato con un solo operatore economico, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo

stesso, senza necessità di completamento dell'offerta;

- con determinazione del Settore Servizi alla persona – Ufficio di PLUS n°4/24 del 26.01.2018 l'accordo quadro per i servizi in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza;

- sono stati compiuti gli adempimenti di cui art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo 50/20016 e s.m.i. , come da attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, comunicata dal R.U.P. in data 01.03.2018 protocollo 3216.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto dell'accordo - Il Comune come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e acquisita la documentazione indicata nel Capitolato Speciale affida alla società che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, l'espletamento dei servizi relativi al progetto Home Care Premium. L'operatore economico s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e tecnica.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto – Il servizio viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente accordo quadro e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara, in particolare dal Capitolato speciale, allegati quali parti integranti e sostanziali alla determinazione del Settore Servizi alla persona – Ufficio di

PLUS n°86/737 del 12.12.2017 e n°94/783 del 22.12.2017, che l'Impresa dichiara di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copia conforme depositata agli atti d'ufficio, che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Importo dell'accordo quadro e contratti specifici - Le parti come sopra costituite dichiarano che l'importo dell'accordo quadro, a seguito del ribasso percentuale offerto, è pari ad € 164.380,00, al netto dell'I.V.A. più i rimborsi quantificati in € 4.080,00. I servizi saranno richiesti con appositi contratti fino alla concorrenza del predetto importo sulla base dei prezzi offerti.

Articolo 4. Durata - L'accordo quadro ha durata dal 1 marzo 2018 fino al 28 febbraio 2019. Tale durata è comunque commisurata all'importo di spesa di cui al precedente articolo 3); quindi ove il suddetto importo si esaurisca in un periodo minore, in quel momento il presente accordo quadro si intenderà risolto; qualora invece entro il 28 febbraio sia presente un residuo di ore, le stesse potranno essere utilizzate, previa stipula di un contratto attuativo.

Articolo 5. Attivazione dei servizi attraverso contratti di appalto specifici - L'Impresa si impegna a fornire i servizi previsti dal presente accordo e richiesti nei contratti esecutivi che verranno sottoscritti fra le Parti, nella forma di scrittura pubblica, per l'avvio dei servizi. A tal fine il Comune dà comunicazione formale dei servizi e delle prestazioni che intende acquisire con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio, fatti salvi gli accordi più favorevoli fra le parti. Il contratto d'appalto specifico dettaglia almeno: la tipologia e quantità delle prestazioni, il periodo di

esecuzione, i luoghi di esecuzione e le eventuali modalità operative specifiche oltre a quelle stabilite nel Capitolato, gli obblighi del gestore e le penalità già riportati nel capitolato e nel presente accordo quadro.

Articolo 6. Obblighi dell'Impresa – L'Impresa si impegna:

- ad eseguire correttamente i servizi e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare gli stessi nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente accordo quadro, dal capitolato e dall'offerta tecnica che costituiranno, questi ultimi, parte integrante del contratto;
- a comunicare al Comune qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio;
- ad impiegare personale professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti previsti dal capitolato;
- ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- a stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dei servizi potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del capitolato;

- a rispettare la normativa prevista dal Testo Unico n. 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- a manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra impresa e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio quanto a carico di terzi;
- a trasmettere al Comune prima della stipula dei contratti attuativi, l'elenco nominativo del personale impiegato corredato da anagrafe, residenza, titoli professionali e requisiti posseduti, livello di inquadramento; ad aggiornare periodicamente l'elenco in caso di sostituzioni definitive; a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni con operatori di pari qualifica professionale;
- a farsi garante che nei confronti del personale impiegato non siano state pronunciate sentenze passate in giudicato che incidano sull'affidabilità morale e professionale;
- ad adottare come strumento di lavoro, se previsto, la modulistica fornita dai competenti uffici del Comune e garantirne la corretta compilazione;
- a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 e s.m.i;

Articolo 7. Penali – Il Comune, a tutela del servizio disciplinato dal presente accordo si riserva di applicare le penalità previste all'articolo 19 del

Capitolato speciale. L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto mediante posta elettronica certificata, rispetto alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 48 ore decorrente dalla data del ricevimento della contestazione stessa e con lo stesso mezzo. Se entro tale termine, l'Impresa non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste. Il Comune, detorrà l'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel suddetto provvedimento, dall'importo della prima fattura ricevuta dopo l'anzidetto provvedimento o, in subordine, dalla cauzione definitiva.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore – Sono a carico dell'Impresa, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato, quelli imposti per legge e per regolamento. L'impresa ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. Sono a carico dell'impresa imposte, tasse e trattamento fiscale del presente accordo, ad eccezione dell'IVA.

Articolo 9. Responsabilità verso terzi e assicurazione – L'impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Ghilarza da ogni responsabilità al riguardo; essa si impegna a presentare al Comune la polizza assicurativa, così come previsto all'art.15 del Capitolato, che tenga indenne il Comune

dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Art 10. Sicurezza - E' fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia: "Miglioramento della salute e della sicurezza durante il lavoro" (D. Lgs. 81/2008). L' Impresa deve comunicare al Comune il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il nominativo di un suo Rappresentante in loco. L'Impresa deve porre in essere nei confronti del proprio personale tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare deve far osservare al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Articolo 11. Monitoraggio, Verifiche e controlli - Il Comune svolge:

- controlli sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (anche attraverso il sistema di verifiche a campione);
- il monitoraggio sull'andamento del servizio.

Può inoltre effettuare controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sulla applicazione di quanto previsto dal presente accordo, con riferimento a ciascun contratto attuativo specifico. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 12. Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua e comuni-

ca all'Impresa, nei contratti di appalto specifici di cui al precedente art. 5, il direttore dell'esecuzione del servizio, cui competono i seguenti adempimenti:

- dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico e contabile l'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano eseguite in conformità con i documenti contrattuali.

Le non conformità rilevate e non motivate daranno luogo all'avvio della procedura di applicazione delle penali previste al precedente articolo 7.

Articolo 13. Pagamenti – Le fatture relative ai servizi eseguiti dovranno essere predisposte e inviate con cadenza mensile; dovranno riportare il numero della partita I.V.A. del Comune, la numerazione progressiva, la data di emissione, eventuale titolo di esenzione da I.V.A. e/o da imposta di bollo, il CIG, oltre che la tipologia del servizio svolto. Il Comune procederà al pagamento delle fatture complete di tutti i dati richiesti, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa dell'Impresa, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture; a tale scopo farà fede il timbro con la data in arrivo apposto dal protocollo comunale. Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni oggetto di fatturazione è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'attestazione di regolare esecuzione del

servizio e previa verifica della regolarità del DURC. Il Comune, in caso di irregolarità del DURC sospenderà in via cautelativa i pagamenti delle fatture. Solo dopo aver acquisito il documento di regolarità contributiva, il Comune procederà alla liquidazione delle fatture sospese. Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti da disguidi nel recapito delle fatture. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso Banco di Sardegna – filiale di Ghilarza - Codice IBAN IT31D0101585581000000020208 dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: Bissiri Maria Paola, nata ad Abbasanta il 08.04.1961, codice fiscale BSSMPL61D48A007Q, Oppo Maria Luisa, nata a Ghilarza il 21.03.1963, codice fiscale PPOMLS63C61E004C, Cherchi Corinna, nata a Ghilarza il 10.08.1990, codice fiscale CHRCNN90M50E004K.

L'Impresa si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Nel caso di pagamenti superiori a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore dell'Impresa, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di

riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 14. Cessione del contratto e del credito – L'Impresa prende atto che è tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e che l'eventuale cessione comporterà l'immediata risoluzione del presente accordo e dei contratti di appalto specifici e l'incameramento delle cauzioni definitive afferenti i singoli contratti di appalto specifici, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute. L'Impresa prende atto, altresì, che:

- ai sensi del Codice dei Contratti, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dello stesso alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti;
- è vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dal Comune, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 15. Risoluzione dell'accordo quadro e recesso – Il Comune procederà alla risoluzione del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie previste all'articolo 21 del Capitolato. In tali casi l'accordo quadro sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, trasmessa a mezzo PEC.

La risoluzione dell'accordo quadro non pregiudica in ogni caso il diritto del

Comune al risarcimento dei danni subiti. E' facoltà del Comune risolvere l'accordo quadro ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese della impresa assegnataria qualora l'impresa stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze alle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano creato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Impresa stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. L'accordo si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. La stazione appaltante può recedere dall'accordo per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi contrattuali derivanti dal presente accordo sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a qualunque evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali afferenti lo specifico appalto, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza - L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Ghilarza effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 17. Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo quadro e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Oristano.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia - Il Comune di Ghilarza ha esperito gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n.159 del 2011 e s.m.i. L'impresa è consapevole che, nel caso in cui venga successivamente dato riscontro dall'Ufficio Territoriale Prefettizio competente di quanto previsto dall'articolo 10 comma 7 del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998, il presente accordo quadro sarà risolto di diritto. La Società si impegna:

- a comunicare al committente, per quanto compatibile con il presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli

assetto societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- a denunciare, dandone notizia al Comune di Ghilarza, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - Le garanzie fideiussorie a titolo di cauzione definitiva di cui all' art. 103 del D.Lgs 50/2016 dovranno essere rilasciate a garanzia della corretta esecuzione del servizio oggetto di ciascun contratto di appalto specifico affidato nel corso di validità del presente accordo quadro. Ciascuna garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dello specifico contratto di appalto e fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni. Il Comune può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali - L'impresa è individuata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 si precisa che l'impresa, in relazione al servizio, tratterà dati personali e sensibili dell'utenza, sia per relazione diretta con l'utenza stessa sia nel rapporto con Uffici comunali preposti. L'impresa dovrà, entro 5 giorni dall'avvio del servizio indicare al Comune il nominativo della persona che sarà formalmente nominata dal Direttore del servizio di riferimento, per gli adempimenti di cui al presente articolo ed in particolare:

- informativa all'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adozione e gestione di misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. N. 196/2003;
- per il trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi degli artt. 20, 21 e

22 del D.Lgs. n. 196/2003, adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;

-in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;

-adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

Articolo 22. Documenti che fanno parte dell'accordo - Fanno parte integrante del presente accordo, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Ghilarza, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti: il Capitolato Speciale, l'offerta presentata in sede di gara dall'Impresa.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari - Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Decreto Legislativo 50/2016.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Il presente atto, poiché consiste in una scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa Parte II allegata al medesimo D.P.R. ed è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella B del DPR 26.10.1972 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

La responsabile del settore

La presidente della ditta